



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N° 56 del 30/12/2020

Sessione ordinaria _____ Convocazione Prima _____ Seduta pubblica _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PER LE AREE DESTINATE A MERCATO. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.-

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **15:00**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, **in forma remota ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito con L. n. 27/2020.**

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	BENEDETTI DAVIDE	SI	
2	BRIGHENTI ROSARIO	SI	
3	BRIGHENTI IVANO	SI	
4	CONSOLATI DEVIS	SI	
5	DALL'OLIO PAOLO	SI	
6	BRIGHENTI LUCA	SI	
7	DONATINI MICHELA	SI	
8	BRIGHENTI SILVANO	SI	
9	BERTONCELLI TOMMASO	SI	
10	VERONESI ALDO	SI	
11	FACCIOLI MATTIA	SI	

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro**

Il Sig. **Dott. Davide Benedetti**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la Presidenza, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

DELIBERAZIONE N° 56 DEL 30/12/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PER LE AREE DESTINATE A MERCATO. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del **Sindaco**, che procede alla presentazione del punto **05** dell'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: **“REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PER LE AREE DESTINATE A MERCATO. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.-”**

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, di seguito succintamente riportati:

Sindaco: riferisce che per le aree dedicate al mercato la nuova normativa prevede una specifica tariffa;

VISTA l'unita proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile del Settore Contabile, per quanto riguarda la regolarità contabile e del SETTORE GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON voti favorevoli 08, contrari //, astenuti 03 (Bertoncelli, Veronesi, Faccioli), espressi nella forma di legge di n. 08, consiglieri votanti su n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte sostanziale, per le motivazioni ivi riportate;

2 – di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:

- “Regolamento canone unico mercato: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici” (Allegato A)
- “Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” (Allegato B)
- “Regolamento per l'applicazione del canone concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio in disponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate” (Allegato C)

3 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Settore SETTORE GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO

Bozza di Consiglio n. 108 del 16/12/2020

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PER LE AREE DESTINATE A MERCATO. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, si elencano gli articoli di riferimento che regolano i principi e le regole del presente regolamento :

Articolo 1 comma 837 :

A decorrere dal 01/01/2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del Dlgs n.446 del 1997 , il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati anche in aree attrezzate . Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 .

Art. 1 comma 838 :

Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del Dlgs. 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e , limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui al commi 639,667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .

Articolo 1 comma 840 :

il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadri e alla zona del territorio in cui viene effettuata .

Articolo 1 comma 841 :

La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente :

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000	Euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000	Euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000	Euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000	Euro 40,00

Comuni fino a 10.000	Euro 30,00
----------------------	------------

Art. 1 comma 842 :

La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente :

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000	Euro 2,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000	Euro 1,30
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000	Euro 1,20
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000	Euro 0,70
Comuni fino a 10.000	Euro 0,60

Articolo 1 comma 843 :

I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di TOSAP e COSAP se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone per le *“Le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola in 22 articoli;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di

detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*".

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 837 - 843, composto di n. 22 Articoli;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 30/12/2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in quanto conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brenzone sul Garda, li 18/12/2020

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Ing. Vittorio Caliarì

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Brenzone sul Garda, li 21/12/2020

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dr.ssa Maria Assunta Marra

Letto, confermato e sottoscritto

SINDACO
Dott. Davide Benedetti

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio Consolaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale www.comune.brenzone.vr.it alla pagina Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà stessa trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Brenzone sul Garda, 04/02/2021

Vice Segretario
Dr.ssa Maria Assunta Marra

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Brenzone sul Garda, 02/03/2021

Vice Segretario
Dr.ssa Maria Assunta Marra
